

8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 31 marzo 1998, n. 61.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 138. (ex 21. 71). Abbondanzieri, Duca, Galeazzi, Giacco, Gasperoni, Paola Mariani, Lion, Sereni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale già assunto a tempo determinato assunto ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 140. (ex 21. 72). Abbondanzieri, Duca, Galeazzi, Giacco, Gasperoni, Paola Mariani, Lion, Sereni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, se stabilizzano lavoratori socialmente utili, possono andare in deroga al blocco delle assunzioni purché in regola con il patto di stabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 163. (ex 21. 199). De Luca, Cennamo, Roberto Barbieri, Alberta De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Sini-scalchi, Grandi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientreranno nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

24. 141. (ex 21. 247). Rizzo, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Il personale assunto con contratto a tempo determinato dal Dipartimento della Protezione civile ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga alle normative vigenti in materia di pubblico impiego. Il predetto personale mantiene il trattamento giuridico ed economico acquisito. I contratti a tempo determinato di cui al presente comma cessano alla data di inquadramento nei ruoli.

13-ter. Il comma 1-bis all'articolo 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legge n. 142 del 1991: articolo 6 comma 1 (Reintegro fondo protezione civile) apportare le seguenti variazioni:

2003: — 3.500;
2004: — 3.500;
2005: — 3.500.

24. 201. (ex 21. 156). Alberto Giorgetti, Riccio.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Il personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in posizioni di comando, come previsto dall'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è definitivamente inserito nei ruoli delle amministrazioni ove presta servizio a far data dal 1° gennaio 2003. Detto inserimento non comporta oneri aggiuntivi per le amministrazioni riceventi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 199. (ex 21. 94). Motta, Nigra, Guerzoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Gasperoni, Sciacca, Oliverio.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando l'anzianità di qualifica posseduta, il personale delle Poste italiane spa, il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando presso il citato Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane spa. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 142. (ex 21. 128). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Sopprimere il comma 15.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 143. (ex 21. 88). Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Trupia, Motta, Carbonella, Oliverio.

Al comma 15, sostituire le parole: anche in deroga alla normativa vigente con le seguenti: nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

24. 144. (ex 21. 89). Motta, Guerzoni, Delbono, Duilio, Cordoni, Gasperoni, Oliverio, Sciacca, Diana, Nigra.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attesa dell'emanazione del sopra indicato decreto, per i dipendenti in possesso del consenso dell'amministrazione richiedente, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di nulla osta entro venti giorni dalla richiesta.

24. 145. (ex 21. 74). Moroni, Nicolosi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, che, dipendente a istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società per azioni, società controllate o

partecipate dallo Stato, si trovi in posizione di comando o distacco presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e le altre di cui all'articolo 1 comma 2 all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle predette amministrazioni, conservando l'anzianità di qualifica o di ruolo possedute, tenendo comunque conto delle tabelle di equiparazione tra posizioni economiche dell'ordinamento di provenienza e le qualifiche dell'amministrazione ricevente. Le tabelle di equiparazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'amministrazione pubblica interessata di concerto col Ministero della funzione pubblica.

2-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mobilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche, compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche anche locali.

2-quater. Entro il 1° dicembre 2003 è consentito al personale che non abbia usufruito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 146. (ex 21. 129). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: con organico superiore fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: sono autorizzate ad un aumento del personale non superiore al 5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 147. (ex 21. 65). Russo Spina, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 148.** (ex 21. 256). Grandi.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

* ◦ **24. 149.** (ex* 21. 90). Gasperoni, Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Oliverio.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

* ◦ **24. 150.** (ex *21. 180). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 151. (ex 21. 91). Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Oliverio, Squeglia.

Al comma 17, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , sen-

tite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, preventivamente all'adozione dei relativi provvedimenti, attiva entro trenta giorni un tavolo di permanente confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l'impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale. Il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, promuove accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **24. 152.** (ex 21. 181). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, preventivamente all'adozione dei relativi provvedimenti, attiva entro trenta giorni un tavolo di permanente confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l'im-

patto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale. Il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, promuove accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- **24. 153.** (ex 21. 254). Grandi.

Al comma 17, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: destinazione del personale, *aggiungere le seguenti:* al quale deve essere comunque garantita la continuità occupazionale e salariale.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 24. 154.** (ex 21. 66). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 17, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- 24. 155.** (ex 21. 182). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale degli enti di ricerca non rientranti nel provvedimento del Governo di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per il trasferimento verso altre amministrazioni del comparto di provenienza.

- 24. 156.** (ex 21. 32). Patria.

Al comma 17, lettera b), dopo il capoverso c-bis), aggiungere il seguente:

c-ter) le università statali e gli enti pubblici di ricerca.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- **24. 157.** (ex 21. 67). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 17, lettera b), dopo il capoverso c-bis), aggiungere il seguente:

c-ter) le università statali e gli enti pubblici di ricerca.

- **24. 172.** (ex 3200-bis/VII/21. 8.) Grignaffini, Martella, Tocci.

Al comma 17, lettera b) dopo il capoverso c-bis, aggiungere il seguente:

c-ter) le università statali.

- 24. 173.** (ex 3200-bis/VII/21. 7.) Grignaffini, Martella, Tocci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

18. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/FPC e degli articoli 23-*quater* e 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, da rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

19. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti gli obiettivi *b), e)* e *i-bis)* di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con partico-

lari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- 24. 159.** (ex 21. 138). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti degli invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno 3 anni, i quali hanno diritto a stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta convenzione ha una durata massima di 12 mesi e allo scadere del termine previsto i disabili che hanno utilizzato la convenzione sono nominati in ruolo nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tirocinio.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 24. 160.** (ex 21. 39). Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Le disposizioni previste all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prorogate dall'articolo 2 *bis* della legge 31 luglio 2002 n. 172, sono prorogate al 31 dicembre 2003. Tale provvedimento si applica anche ai lavoratori socialmente utili in possesso di qualifiche medio alte.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

- 24. 161.** (ex 21. 201). Cennamo, Roberto Barbieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Sinscalchi, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

***24. 164.** (ex 21. 158). Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati, Mauro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

***24. 165.** (ex 21. 172). Rusconi, Colasio, Mosella, Milana, Volpini, Carra, Bimbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.A. ai sensi del decreto-legge

8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 20.000;

2005: — 20.000.

***24. 166.** (ex 21. 123). Lolli, Grignaffini, Melandri, Michele Ventura, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Titti De Simone, Cento, Belillo, Crucianelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti da particolari categorie di docenti. Alla data di collocamento a riposo i professori e i ricercatori universitari cessano da tutte le cariche accademiche. I professori ed i ricercatori universitari di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano sino al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale, in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte.

19. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che l'esercizio dell'opzione in esso prevista è un diritto di tutti i professori e ricercatori universitari e degli assistenti ordinari ad esaurimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 158. (ex 21. 174). Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. All'articolo 8, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono aggiunti i seguenti commi:

« 16. Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio con collocamento a riposo del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è determinato al termine dell'anno accademico di compimento dei settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti. Alla data del collocamento a riposo tale personale cessa da tutte le cariche accademiche ».

17. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 della facoltà di medicina e chirurgia conserva sino al termine di cui al comma 16 il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale, in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte ».

24. 167. (ex 21. 46). Mario Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti da particolari categorie di docenti. Alla data di collocamento a riposo i professori ed i ricercatori universitari di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano sino al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolta.

24. 168. (ex 21. 260). Alberto Giorgetti, Angela Napoli, Butti, Maggi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricer-

catori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui essi compiono settantacinque anni. Fino alla data del collocamento a riposo i professori e ricercatori di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte.

24. 169. (ex 21. 6.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres, Mauro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si interpreta nel senso che, solo in sede di prima applicazione del citato decreto, nel ruolo unico dei dirigenti sono inseriti in servizio i dirigenti, anche con contratti di diritto privato, alla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la disciplina delle modalità di costituzione e di tenuta del ruolo unico.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

24. 170. (ex 21. 137). Didonè.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Sostituzione dei carabinieri ausiliari).— 1. In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale, entro i limiti di spesa di 51 milioni di euro per l'anno 2004 e di 204 milioni di euro per il 2005.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze armate di età non superiore ai trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio, che alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. In caso di domande, all'atto della scadenza del bando concorsuale, non sufficienti a garantire, rispetto ai posti messi a concorso, un tasso di selezione di almeno cinque a uno, si procede alla copertura dei posti non ricopribili con le forme di reclutamento ordinario.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai reclutamenti di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 51.000;

2004: — 115.000;

2005: — 204.000.

voce: Ministero della difesa:

2003: + 51.000;

2004: + 115.000;

2005: + 204.000.

24. 01. (ex 21. 011). Alberto Giorgetti, La Russa, Ascierto.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. *(Misure in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).* — 1.

In considerazione della carenza di organico presente all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica è incrementata nel corso del triennio 2003-2005 di 3500 unità.

2. Per l'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 5 si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti;

3. La restante parte è assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001.

4. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono quantificati nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 05. (ex 21. 012. *nuova formulazione*)
Molinari, Fistarol.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, e a completamento dell'articolo 21, comma 13, del presente disegno di legge, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 2004, 1823 unità di personale fra i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 agosto 2000, n. 242.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per partecipare alla selezione i lavoratori di cui al comma 1, devono presentare domanda alla Presidenza della

Corte d'appello presso la quale prestano servizio, ovvero presso sedi periferiche della giustizia minorile.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono nominate con provvedimento del direttore generale, le commissioni esaminatrici.

5. I lavoratori, di cui al comma 1, che risultano vincitori delle prove indicate al comma 3, sono immessi nei ruoli della amministrazione della giustizia con eventuale contestuale aumento delle piante organiche nelle figure professionali e nelle posizioni economiche nelle quali è avvenuta la selezione stessa e sono destinati nell'ambito territoriale del distretto di corte di appello, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia minorile, dove prestano servizio ai sensi della 18 agosto 2000, n. 242.

6. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 legge 27 dicembre 1977, n. 499, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera *d*), legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera *b*), legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 03. (ex 21. 01). Lumia, Rotundo, Maura Cossutta, Siniscalchi, Lucidi, Cento, Fanfani.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa

è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinati al finanziamento del Programma sanitario nazionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono altresì applicabili al personale della dirigenza sanitaria.

24. 02. (ex 32. 09.) Marras, Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi

sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinate al finanziamento del Programma sanitario nazionale.

24. 04. (ex 32. 07.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici, è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 1991, n. 58, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività, sono destinati al finanziamento del programma sanitario nazionale.

24. 06. (ex 32. 017.) Moroni, Nicolosi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili, e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva; i dirigenti a rapporto non esclusivo sono titolari di una partita IVA e regolano i rapporti libero professionali con l'azienda in conformità a fatturazioni di prestazioni e servizi.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dell'impiego di servizio, possa svolgere all'interno delle strutture

aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero professionale individuale regolata con modalità che assicurino all'azienda il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero d'ore d'attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale, concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro. I volumi di lavoro vanno intesi in relazione alle possibilità offerte dall'azienda.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione o l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 07. (ex 32. 021.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intramoenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impiego di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale regolata con modalità che assicurino all'azienda il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intramoenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni del numero di ore di attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale, concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro Stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione o l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 08. (ex 32. 022.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Gianni Mancuso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (*Disposizioni in materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria*). — 1. Dopo 3 anni di servizio il dirigente sanitario può optare per la non esclusività del rapporto di lavoro. Con motivata decisione della dirigenza generale dell'azienda sanitaria di appartenenza, l'accoglimento della relativa istanza può essere differito non oltre l'anno.

2. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito è quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

3. Ad eccezione delle tipologie di rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro a tempo definito non consente l'accesso alla direzione di struttura complessa.

24. 09. (ex 32. 014.) Luigi Pepe, Pisicchio, Ostillio, Cusumano, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (*Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « per un periodo di dieci anni, dopo il quale, a domanda, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo ».

2. Al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « prima di dieci anni ».

24. 010. (ex 32. 02.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (*Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « per un periodo di cinque anni, dopo il quale, a domanda, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo ».

2. Al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « prima di cinque anni ».

24. 011. (ex 32. 03.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari). — 1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è soppresso.

24. 012. (ex 32. 04.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari). — 1. Al comma 5 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: « semplice o complessa, » è aggiunta la seguente: « non ».

24. 013. (ex 32. 05.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. — 1. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda, da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 014 (ex 32.28) Ercole, Martini, Pagliarini, Sergio Rossi.

(A.C. 3200-bis — Sezione 8)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 26.

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: continuano ad applicarsi, fino

alla fine del comma con le seguenti: decadono a partire dal 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

26. 1. (ex 23. 2.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000

2004: — 20.000

2005: — 20.000

26. 2. (ex 23. 1.) Santulli, Pinto, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (Interventi sociali). — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati i criteri e le modalità di destinazione del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di euro 4.076.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL — L'Ulivo.

26. 01. (ex 23. 03.) Morgando, Giovanni Bianchi, Lucà, Meduri.

(A.C. 3200-bis — Sezione 9)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 28.

(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si inter-

preta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

6. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004, e 1323 milioni di euro, con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2003, 1.000 milioni di euro per l'anno 2004 e 1500 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

28. 1. (ex 25. 34.) Fanfani, Stradiotto, Meduri.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con

proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutando in particolare la possibilità:

a) di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro;

b) di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficino di una pensione a calcolo;

c) di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

2-ter. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure del decreto di cui al comma 2.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

* **28. 2.** (ex * 25. 39.) Pennacchi, Pinza, Delbono, Sciacca, Motta, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gasperoni, Gerardo Bianco, Boccia, Cordoni, Ceremigna, Duilio, Milana, De Franciscis, Rocchi, Pistone, Nesi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutando in particolare la possibilità:

a) di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro;

b) di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo;

c) di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

2-ter. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure del decreto di cui al comma 2.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

* 28. 3. (ex * 25. 24.) Pisicchio, Cusumano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

** 28. 7. (ex *** 25. 22.) Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

** 28. 8. (ex *** 25. 37. e *** 25. 27.) Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Nigra, Delbono, Cordoni, Pennacchi, Visco, Olivieri, Lumia, Sciacca, Pistone, Villetti, Intini, Buemi, Motta, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Gasperoni, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Francis, Turco, Magnolfi, Zanotti, Pollastrini.

Al comma 2, dopo le parole: dal 2003, aggiungere le seguenti: verranno utilizzati, sulla base di un'intesa con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per allargare la platea dei pensionati destinatari del livello minimo di 516,46 euro mensili mentre i maggiori proventi derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

28. 12. (ex * 25. 14. e * 25. 11.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Benvenuto, Pistone.